Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 3 ottobre 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in : Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1956, n. **1114**.

Modificazione allo statuto del Centro Internazionale Radio-medico (C.I.R.M.), in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 553, relativo alla erezione in Ente morale e all'approvazione dello statuto della Fondazione « Centro Internazionale Radio-medico » (C.I.R.M.).

Vista la legge 31 marzo 1955, n. 209, con la quale è stato concesso al Centro Internazionale Radio-medico un contributo annuo di lire 16.180.000 a carico dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile,

Vista la modificazione allo statuto della Fondazione stessa, di cui all'allegato al presente decreto, relativa alla costituzione di un Collegio di revisori dei conti in conformità della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente in data 7 luglio 1955;

Visti gli articoli 12, 16 e 25 del Codice civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la marina mercantile, per la difesa e per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la modificazione allo statuto del Centro Internazionale Radio-medico (C.I.R.M.), relativa alla costituzione di un Collegio di revisori dei conti, di cui all'allegato al presente decreto, visto e firmato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1956

GRONCHI

BRASCHI — TAMBRONI — CASSIANI — TAVIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 196. — CARLOMAGNO

ALLEGATO

Modifica allo statuto del « Centro Internazionale Radio-medico (C.I.R.M.) » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 553.

Articolo unico.

Dopo l'art. 14 dello statuto del Centro Internazionale Radiomedico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 553, è inserito il seguente articolo 14-*bis*:

« Controlla l'amministrazione dell'Ente un Collegio di revisori dei conti, composto di tre membri nominati dai Ministeri del tesoro, della marina mercantile, delle poste e telecomunicazioni, il cui presidente è il membro nominato dal Ministero del tesoro.

Il Collegio dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Decadono dalla carica i membri che senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive la decadenza deve essere stabilita dal Consiglio di amministrazione ».

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BRASCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1956, n. 1115.

Norme e condizioni con le quali l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dovrà restituire al Ministero del tesoro le somme anticipate per la costruzione o l'acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 11 marzo 1953, n. 187, con cui il Ministero del tesoro è stato autorizzato a fare anticipazioni all'Amministrazione ferroviaria per complessive lire otto miliardi e cinquecentomilioni, per la costruzione o l'acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri;

Vista la legge 14 dicembre 1955, n. 1328, con la quale è stato stabilito in un anno dalla entrata in vigore della legge medesima il nuovo termine per la emanazione delle norme di restituzione al Tesoro delle anticipazioni predette;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Al rimborso della somma di L. 8.500.000.000 (lire ottomiliardicinquecentomilioni) da anticiparsi dal Ministero del tesoro all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per far fronte alle spese per la costruzione o l'acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri, si provvederà in trenta anni, mediante rate annuali costanti posticipate, comprensive degli interessi al tasso annuo del 5 % e della quota in conto capitale, da pagarsi al 30 giugno di ogni anno, a cominciare dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'avvenuta erogazione, secondo il piano di ammortamento, allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'Amministrazione ferroviaria è tenuta a corrispondere al Ministero del tesoro gli interessi semplici di preammortamento, nella misura del 5 % annuo, dal giorno della riscossione della somma, fino alla data di inizio dell'ammortamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — ANGELINI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 200. — CARLOMAGNO

Piano di ammortamento della somma di L. 8.500.000.000 da anticiparsi dal Tesoro all'Amministrazione ferroviaria per la costruzione o l'acquisto di case per i ferrovieri in conto patrimoniale, ai sensi della legge 11 marzo 1953, n. 187
30 annualità di L. 552.937.240 ciascuna, calcolata al tasso del 5 % annuo, pagabili al 30 giugno di ogni anno.

Anni	Quota interesse	Quota capitale	Debito estinto a fine di esercizio	Debito residuo a fine di esercizio
1	425.000.000	127.937.240	127.937.240	8.372.062.760
2	418.603.138	134.334.102	262.271.342	8.237.728.658
3	411.886.433	141.050.807	403.322.149	8.096.677.851
4	404.833.893	148.103.347	551.425.496	7.948.574.504
5	397.428.725	155.508.515	706.934.011	7.793.065.989
6	389.653.299	163.283.941	870.217.952	7.629.782.048
7	381.489.102	171.448.138	1.041.666.090	7.458.333.910
8	372.916.695	180.020.545	1.221.686.635	7.278.313.365
9	363.915.668	189.021.572	1.410.708.207	7.089.291.793
10	354.464.590	198.472.650	1.609.180.857	6.890.819.143
11	344.540.957	208.396.283	1.817.577.140	6.682.422.860
12	334.121 143	218.816.097	2.036.393.237	6.463.606.763
13	323.180.338	229.756.902	2.266.150.139	6.233.849.861
14	311.692.493	241.244.747	2.507.394.886	5.992.605.114
15	299.630.256	253.306.984	2.760.701.870	5.739.298.130
16	286.964.907	265.972.333	3.026.674.203	5.473.325.797
17	273.666.290	279.270.950	3.305.945.153	5.194.054.847
18	259.702.742	293.234.498	3.599.179.651	4.900.820.349
19	245.041.017	307.896.223	3.907.075.874	4.592.924.126
20	229.646.206	323.291.034	4.230.366.908	4.269.633.092
21	213.481.655	339.455.585	4.569.822.493	3.930.177.507
22	196.508.875	356.428.365	4.926.250.858	3.573.749.142
23	178.687.457	374.249.783	5.300.500.641	3.199.499.359
24	159.974.968	392.962.272	5.693.462.913	2.806.537.087
25	140.326.854	412.610.386	6.106.073.299	2.393.926.701
26	119.696.335	433.240.905	6.539.314.204	1.960.685.796
27	98.034.290	454.902.950	6.994.217.154	1.505.782.846
28	75.289.142	477.648.098	7.471.865.252	1.028.134.748
29	51.406.737	501.530.503	7.973.395.755	526.604.245
30	26.332.995	526.604.245	8.500.000.000	—

Il Ministro per i trasporti: ANGELINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1956, n. 1116.

Istituzione di una Legazione in Khartoum (Sudan).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita in Khartoum (Sudan) una Legazione.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla sua data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 201. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1956.

Passaggio di gestione all'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) dell'acquedotto comunale di Castel di Judica (Catania).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 20 settembre 1955, n. 6, del Consiglio comunale di Castel di Judica (Catania), resa esecutiva il 18 ottobre 1955, con la quale veniva deliberato il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto di quel Comune;

Vista la deliberazione 28 gennaio 1956, del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani, con la quale si è chiesto che venga affidata la gestione allo stesso dell'acquedotto civico di Castel di Judica;

Visto il contratto 22 febbraio 1956, in base al quale la gestione dell'acquedotto del comune di Castel di Judica passa allo Stato e viene affidata all'E.A.S.:

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto comunale di Castel di Judica (Catania).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono, altresì, approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione secondo il contratto 22 febbraio 1956, citato nelle premesse.

Art. 4.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1956

GRONCHI

ROMITA — TAMBRONI — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1956
Registro n. 37, *foglio n.* 392

(4682)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1956.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere e degli impianti del Centro TV-MF di Monte Beigua (Savona).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge del 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per l'esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la domanda in data 31 agosto 1956, con la quale la RAI-Radiotelevisione Italiana chiede che vengano dichiarate di pubblica utilità le opere principali ed accessorie relative al Centro TV-MF di Monte Beigua (Savona) dichiarandone altresì urgenti ed indifferibili i lavori relativi alla costruzione della strada di accesso al Centro TV-MF suddetto;

Vista la relazione tecnica e relativi allegati;

Riconosciuti il carattere di pubblico interesse ed utilità delle opere e degli impianti di cui trattasi e la assoluta necessità che siano portati a termine nel più breve tempo possibile i lavori relativi alla costruzione della strada per assicurare l'accesso al Centro TV-MF di Monte Beigua (Savona) ed il suo funzionamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti del disposto degli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto-legge 27 febbraio 1936, n. 645, le opere e gli impianti del Centro TV-MF di Monte Beigua (provincia di Savona) di pertinenza della RAI-Radiotelevisione Italiana, destinate ad uso pubblico, sono dichiarate di pubblica utilità.

Sono dichiarate inoltre di pubblica utilità urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione della strada di accesso al Centro TV-MF suddetto.

Art. 2.

Per le opere di cui al precedente articolo la RAI Radiotelevisione Italiana potrà richiedere nei modi di legge ed alle autorità competenti l'occupazione e la espropriazione totale o parziale degli immobili, compresi nelle aree colorate in tinta rossa nel piano planimetrico allegato, e le imposizioni di servitù e le limitazioni del diritto di proprietà necessarie alla costruzione e all'esercizio della strada di accesso al Centro TV-MF.

Art. 3.

Le opere e gli impianti di cui al presente decreto, come pure le espropriazioni e le imposizioni di servitù dovranno essere iniziate entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il 31 dicembre 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1956

Il Ministro: Braschi

(4681)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1956.

Approvazione di alcune modifiche alle condizioni generali di polizza presentate dall'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1925, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale l'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, ha chiesto di apportare alcune modifiche alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita;

Decreta:

L'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, è autorizzato a modificare l'art. 2 delle condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita, come segue:

« Art. 2. — L'assicurazione decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata rilasciata la polizza, perfezionata col pagamento della prima rata di premio od a quello in cui l'assicurazione è stata riattivata.

Le assicurazioni senza visita medica, il cui capitale massimo sulla medesima testa, anche se ripartito in più contratti, è fissato in L. 500.000, sono soggette alle seguenti limitazioni:

a) in caso di morte dell'assicurato durante il primo semestre dalla decorrenza della polizza, l'Istituto rimborsa i premi pagati senza aggiunta di interessi;

b) in caso di morte dell'assicurato durante il secondo semestre dalla decorrenza della polizza, l'Istituto corrisponde i 2/5 del capitale assicurato;

c) in caso di morte dell'assicurato durante il terzo semestre dalla decorrenza della polizza, l'Istituto corrisponde i 3/5 del capitale assicurato;

d) in caso di morte dell'assicurato durante il quarto semestre dalla decorrenza della polizza, l'Istituto corrisponde i 4/5 del capitale assicurato.

Il contratto di assicurazione è documentato dalla polizza la quale viene firmata dal presidente o da altro membro del Consiglio di amministrazione nonchè dal direttore generale per l'Istituto, ed accettata dal socio ».

Roma, addì 20 settembre 1956

p. *Il Ministro*: Micheli

(4660)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 20 settembre 1956.

Parziale modifica del decreto interministeriale 27 febbraio 1953, concernente il controllo di Stato delle specialità medicinali a base di antibiotici iniettabili.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il precedente decreto in data 27 febbraio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 20 maggio 1953;

Ritenuta l'opportunità di modificare parzialmente le prescrizioni di cui al su citato decreto, allo scopo di semplificare ed accelerare la procedura relativa al controllo dei prodotti medicinali contenenti antibiotici, preparati sia in Italia che all'estero;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 180 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 12 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 18 giugno 1905, n. 407;

Decreta:

A parziale modifica di quanto disposto dall'art. 3 del decreto in data 27 febbraio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 20 maggio 1953, sull'etichetta delle specialità medicinali a base di penicillina o streptomicina per uso iniettabile dovrà essere indicato, in luogo del numero del certificato di analisi relativo al controllo di Stato, quello della partita, lotto, o serie, a cui i flaconcini appartengono.

La partita, il lotto o la serie, non potranno eccedere il numero di ventimila flaconcini.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al su indicato decreto 27 febbraio 1953.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1956

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
Tessitori

Il Ministro per le finanze
Andreotti

(4680)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ciminà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 76, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ciminà (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 3.494.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4703)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Condofuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 77, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Condofuri (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 8.120.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4704)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gioiosa Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 84, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 17.785.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4707)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gioia Tauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 83, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gioia Tauro (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 11.600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4708)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Feroleto della Chiesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 80, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Feroleto della Chiesa (Reggio Calabria) di un mutuo di L 2.780.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4712)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Alessio d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 65, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Alessio d'Aspromonte (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 2.667.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4717)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Ilario dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 63, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Ilario dello Ionio (Reggio Calabria) di un mutuo di L 9.020.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4716)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Laganadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 86, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Laganadi (Reggio Calabria) di un mutuo di L 4.390.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4705)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 82, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gerace (Reggio Calabria) di un mutuo di L 11.291.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4706)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Grotteria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 85, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Grotteria (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 10.760.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4709)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Galatro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 8 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 17, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Galatro (Reggio Calabria) di un mutuo di L 8.175.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4710)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ferruzzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 81, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ferruzzano (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 2.835.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4711)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Delianuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 79, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Delianuova (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 6.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4713)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cosoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 78, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cosoleto (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 3.240.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4714)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Seminara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 64, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Seminara (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 11.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4715)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Eufemia d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 67, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 14.600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4718)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Agata del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 8 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 16, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Agata del Bianco (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 4.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4719)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Luca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 66, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Luca (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 4.380.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4720)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Portigliola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 68, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Portigliola (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 5.747.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4721)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Locri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 8 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 18, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Locri (Reggio Calabria) di un mutuo di L 26.134.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4724)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Melito Porto Salvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 73, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 10.464.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4722)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Laureana di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 69, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Laureana di Borrello (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 11.707.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4723)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mammola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 70, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mammola (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 4.700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4725)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Maropati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1956, registro n. 18 Interno foglio n. 71, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Maropati (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 3.570.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4726)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Martone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 72, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Martone (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 6.960.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4727)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sambiase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 12 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 223, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sambiase (Catanzaro) di un mutuo di L. 1.280.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4728)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Costantino Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 12 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 224, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Costantino Calabro (Catanzaro) di un mutuo di L. 5.875.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4729)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle Ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione		Gazzetta Ufficiale		Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 7) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
				N.	Data	N.	Data			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ente Fucino									
1	MASCIARELLI Giampaolo di Vincenzo	Avezzano	7.70.20	4045	28-12-52	18 s. o. 2	23- 1-53	891.565,30	890.000 —	28-10-53
2	MORELLI Luigi fu Giovanni	Celano	7.64.09	3966	27-12-52	17 s. o. 3	22- 1-53	2.865.105,50	2.865.000 —	29-10-53
3	MORELLI Luigi fu Giovanni	Pescina	0.52.80	3967	27-12-52	17 s. o. 3	22- 1-53	52.483,20	50.000 —	29-10-53
4	MORELLI Luigi fu Giovanni e SIPARI Ugo fu Francesco	Celano	1760.96.10	3968	27-12-52	17 s. o. 3	22- 1-53	14.116.240,35	14.115.000 —	16-11-53
5	SIPARI Ugo fu Francesco	Celano	0.60.70	3993	27-12-52	17 s. o. 3	22- 1-53	10.353,05	10.000 —	18-11-53
6	SIPARI Ugo fu Francesco	Cerchio	1.30.60	3994	27-12-52	17 s. o. 3	22- 1-53	130.671,75	130.000 —	18-11-53
	Ente Delta-Padano									
7	AVENTI Aixa fu Ippolito	Argenta	6.03.00	3149	18-12-52	13 s. o. 1	17 1-53	669.330 —	665.000 —	1-10-53

Roma, addì 18 settembre 1956

Visto, p. *il Ministro*: COBIANCHI

(4592)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Fiesole, località « Le Falle » (Firenze)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 10 giugno 1953, nella zona di Fiesole, località « Le Falle », dell'estensione di ettari 147 circa, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

(4455)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Massa Carrara

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7729 in data 1° agosto 1956, il rag. Roberto Buggiani, è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Massa Carrara.

(4683)

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Savignano sul Rubicone

Con decreto Ministeriale 24 settembre 1956, n. 2497, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Savignano sul Rubicone, approvato con decreto Ministeriale 1° dicembre 1949 e prorogato con decreto Ministeriale 28 agosto 1953, è ulteriormente prorogato fino al 1° dicembre 1959.

(4684)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1956, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 267, il ricorso proposto dal dott. Ulderico Rigoni avverso il Banco di Napoli per ottenere l'annullamento della decisione presa in data 22 dicembre 1954 dalla Commissione del Banco per l'esame dei ricorsi in tema di giudizio di promovibilità, decisione con la quale si conferma nei di lui confronti il giudizio di non promovibilità per merito comparativo, è stato respinto.

(4671)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 226

Corso dei cambi del 2 ottobre 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,75	624,80	624,76	624,83	624,78	624,78	624,80	624,76	624,76	—
$ Can.	640,25	640 —	641,50	640,625	640,50	640,12	640,50	640,25	640,25	—
Fr. Sv. lib.	145,80	145,81	145,80	145,80	145,75	145,80	145,805	145,50	145,80	—
Kr. D.	90,38	90,40	90,50	90,52	90,55	90,39	90,52	90,39	90,39	—
Kr. N.	87,45	87,47	87,55	87,54	87,60	87,44	87,58	87,44	87,44	—
Kr. Sv.	120,95	121 —	121,06	121,06	121 —	120,98	121,05	120,98	120,98	—
Fol.	164,45	164,48	164,59	164,52	164,47	164,45	164,54	164,44	164,44	—
Fr. B.	12,56	12,5425	12,545	12,55125	12,54	12,54	12,54875	12,543	12,54	—
Fr. Fr.	177,85	177,87	177,90	177,96	177,87	177,83	177,92	177,82	177,82	—
Fr. Sv. acc.	142,98	142,97	143,02	143,08	143,04	143 —	143,06	142,99	142,99	—
Lst.	1747 —	1748,125	1749 —	1749,75	1748,875	1748,50	1749,375	1747,375	1747,375	—
Din. occ.	149,30	149,30	149,37	149,36	149,30	149,28	149,36	149,29	149,29	—

Media dei titoli del 2 ottobre 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,80
Id. 3,50 % 1902	58,25
Id. 5 % 1935	83,80
Redimibile 3,50 % 1934	79,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	85,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,925
Id. 5 % 1936	95,225
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	83,80

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	95,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	94,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	93,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 ottobre 1956

1 Dollaro USA	624,815
1 Dollaro canadese	640,562
1 Franco svizzero lib.	145,802
1 Corona danese	90,52
1 Corona norvegese	87,56
1 Corona svedese	121,055
1 Fiorino olandese	164,53
1 Franco belga	12,55
100 Franchi francesi	177,94
1 Franco svizzero acc.	143,07
1 Lira sterlina	1749,562
1 Marco germanico	149,36

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto » 1794,55 per una lira egiziana

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca (Rettifica)

N. 6658-Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano 2 dicembre 1935, n. 1864-R-Gab. con cui alla signora Unterrainer Maria vedova Tomaseth nata a Monteponte l'8 marzo 1900, ed al di lei figlio Luigi fu Luigi Tomaseth nato a Monteponte il 16 novembre 1934, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Sottoriva;

Visto il proprio decreto 3296-Gab. del 15 marzo 1954, che provvede alla revoca dell'anzidetto decreto del Prefetto di Bolzano, ripristinando, per effetto di tale revoca, il cognome dei predetti nella forma tedesca di Unterrainer;

Visto il proprio decreto n. 1183-Gab. del 28 febbraio 1956, con cui, avendo il comune di Bressanone successivamente documentato che al figlio della predetta, Luigi, spettava il cognome Tomaseth anzichè il cognome Unterrainer, venne provveduto a modificare in tal senso il dispositivo del citato decreto 3296-Gab. del 15 marzo 1954;

Vista la documentazione prodotta in data 1° giugno 1956 dal comune di Bressanone, dalla quale risulta che la esatta grafia del cognome originario del predetto è « Thomaseth », e non « Tomaseth » come precedentemente addotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla conseguente rettifica del decreto n. 1183-Gab. del 28 febbraio 1956;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 6223-Gab. del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il proprio decreto n. 1183-Gab. del 28 febbraio 1956 è rettificato nel senso che il cognome « Tomaseth » deve intendersi sostituito con il cognome « Thomaseth ».

Il sindaco del comune di Bressanone è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Bolzano, addì 16 settembre 1956

p. Il Vice Commissario del Governo
ERENDA

(4619)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a quarantaquattro posti di ispettore dei servizi antincendi (carriera del personale direttivo)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1212, e successive aggiunte e modifiche circa i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172 e 8 luglio 1942, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, modificato dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1, contenente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233 ed il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, circa i provvedimenti in favore dei capi di famiglia numerosa;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1943 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali, in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende i benefici previsti per i reduci ai profughi dei territori di confine;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative per la revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende i benefici previsti per i reduci ai profughi dell'Africa Italiana;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante la applicabilità ai mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra dei benefici spettanti ai mutilati od invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, concernente la equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1480, che estende ai mutilati, agli invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 le disposizioni vigenti in favore dei mutilati, degli invalidi e dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti in servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, circa l'assistenza in favore dei profughi;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto l'art. 4 della legge 16 aprile 1952, n. 409, circa la soppressione I.R.C.E.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami a quarantaquattro posti di ispettore dei servizi antincendi (carriera del personale direttivo), di cui un terzo riservato ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1496;

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto è richiesto:

1) la laurea in ingegneria conseguita in Italia, con esclusione di altri titoli di studio;

2) l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione di ingegnere per un periodo non inferiore ad un anno;

3) la qualità di ufficiale delle Forze armate dello Stato;

4) l'età, che, ai sensi della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, terzo comma dell'art. 9, non deve essere superiore agli anni 28, salve le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 33.

In merito alle elevazioni del limite di età si precisa quanto segue:

I) Il limite massimo dei 28 anni è elevato ad anni 33:

per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione; che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano ad altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra;

per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

per il personale in servizio agli uffici dell'I.R.C.E. fino al 16 giugno 1953;

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

per i capi di famiglie numerose.

II) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul limite dei 28 anni, pari al periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, purchè non superino gli anni 33.

III) il limite massimo dei 28 anni è, altresì, elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella prevista dal precedente punto II), purchè complessivamente non si superino gli anni 33.

5) l'attitudine fisica necessaria per il servizio incondizionato di ufficiale dei vigili del fuoco e la statura non inferiore a metri 1,65; tali requisiti saranno accertati dalla Commissione e con le modalità previste dall'art. 9 (quarto e quinto comma) della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, prima dell'inizio delle prove scritte;

6) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

7) avere il godimento dei diritti politici;

8) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero dell'interno Direzione generale dei servizi antincendi entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire alla Direzione generale anzidetta le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 28° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 4) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari ed, in particolare, il possesso della qualifica di ufficiale delle Forze armate;

il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento;

l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'effettivo esercizio professionale da almeno un anno alla data fissata quale termine utile per la presentazione della domanda, con la specificazione delle forme o degli enti presso cui la professione stessa, è stata esercitata.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio e dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano titoli di merito, di cui intendano ottenere la valutazione, a norma dell'art. 12, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, e del successivo art. 13 del presente bando, dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi antincendi), non oltre la data in cui dovranno sostenere la prova orale, i documenti comprovanti il possesso di tali titoli.

Art. 5.

La documentazione relativa agli eventuali titoli di precedenza e di preferenza – qualora non sia stata già presentata ai fini della valutazione dei titoli di merito, di cui al precedente articolo — dovrà essere fatta pervenire alla Direzione generale dei servizi antincendi nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione.

A tal fine i candidati ex combattenti e partigiani combattenti presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè le altre categore assimilate, dovranno presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decretto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod. 69, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra ovvero i figli degli invalidi civili per fatto di guerra o degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter*, rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal Ministero del tesoro a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti, o copie debitamente autenticate dal notaio, devono essere comprovate le concessioni di medaglie al valor militare, di croci di guerra ovvero di altre attestazioni al merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento e le promozioni di grado militare per merito di guerra.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo da L. 100.

I profughi dell'Africa Italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, in carta da bollo da L. 100.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo da L. 100.

Gli aspiranti, che intendano fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato.

Art. 6

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi antincendi) nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda, non abbia superato il 28° anno di età.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 28° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 4 dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti

necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli di merito o di quelli preferenziali e di precedenza, a termine dei precedenti articoli 4 e 5;

2) certificato su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200;

5) copia dello stato di servizio militare, su carta da bollo da L. 100 per ogni foglio;

6) diploma originale di laurea in bollo o copia autentica del diploma stesso, debitamente legalizzato, su carta bollata da L. 200;

7) certificato su carta da bollo da L. 100 della competente Associazione, comprovante l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'effettivo esercizio professionale da almeno un anno;

8) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 6 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta. I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione (marca da L. 100) nei casi previsti di legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 5), 6), 7) ed 8 dell'art. 6.

I concorrenti che si trovano sotto le armi possono produrre, in luogo del documento di cui al n. 5) del precedente art. 6, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati della dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del termine, stabilito nel bando, per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 3.

Art. 10.

Il giudizio sui titoli e sull'esame dei concorrenti sarà dato da una Commissione da nominarsi con successivo decreto e composta:

a) da un presidente di sezione o da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore generale dei Servizi antincendi, componente;

c) dal comandante delle Scuole, oppure da un ispettore capo dei Servizi antincendi con funzioni di ispettore circoscrizionale, componente;

d) da un professore dell'Ordine universitario (facoltà ingegneria), componente;

e) da un ispettore capo dei Servizi antincendi, comandante di Corpo, componente.

Un funzionario, addetto al Ministero, di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove scritte o grafiche ed orali si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, art. 10 e seguenti.

L'esame consterà di quattro prove scritte o grafiche e di una orale, in base al programma annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, allegato 1.

Le prove scritte o grafiche e quelle orali, avranno luogo in Roma nei giorni e nella località che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati non provvisti di libretto ferroviario dovranno presentarsi alle prove scritte o grafiche ed orali muniti di fotografia recente con firma autenticata dal sindaco e da un notaio.

Art. 12.

Ogni componente della Commissione di cui all'art. 8 disporrà di dieci punti per ciascuna prova di esame e di cinque per i titoli.

La votazione complessiva da attribuirsi a ciascun concorrente sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte o grafiche, dei punti ottenuti in quella orale e dei punti conseguiti per i titoli.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte o grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata, se il candidato non avrà ottenuta la votazione di sei decimi.

I criteri per la valutazione dei titoli sono deferiti alla Commissione esaminatrice.

Per i concorrenti, che non avranno ottenuto la idoneità nelle prove di esame, non si procederà alla valutazione dei titoli.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide il Ministro per l'interno con provvedimento definitivo, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi ispettori e comandati a frequentare la Scuola centrale di applicazione per i servizi antincendi.

Quelli che supereranno tutte le prove prescritte in tale Scuola saranno nominati ispettori, in base alla graduatoria formata al termine del corso, con gli assegni inerenti a tale qualifica e saranno destinati a prestare servizio presso i Corpi, che saranno indicati dal Ministero dell'interno. Quelli, invece, che non supereranno le suddette prove saranno ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora dichiarati non idonei, saranno esonerati dal servizio.

Con apposito decreto del Ministro per l'interno si provvederà a determinare le prove da sostenere nella Scuola centrale di applicazione ed alla nomina della Commissione, che, al termine del corso, procederà all'accertamento della idoneità degli allievi ed alla formazione della graduatoria, in base alla quale gli stessi saranno nominati ispettori.

La medesima Commissione esaminerà gli allievi ammessi a riparare e procederà per loro all'accertamento della idoneità ed alla formazione della relativa graduatoria.

Il periodo di frequenza del corso di applicazione vale a tutti gli effetti quale servizio di prova col relativo trattamento economico.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il direttore generale dei Servizi antincendi è incaricato della esecuzione.

Roma, addì 1° luglio 1956

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1956
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 78

PROGRAMMA
annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702 Allegato 1

1) *Meccanica applicata alle costruzioni*: Elasticità e sollecitazioni. Travature. Spinta delle terre. Muri di sostegno.

2) *Costruzioni civili ed industriali*: Strutture varie e calcoli relativi di stabilità. Caratteristiche dei materiali da costruzione. Lesioni nei fabbricati. Crolli. Nozioni sulle costruzioni antisismiche.

3) *Fisica tecnologica*. Trasmissione del calore. Riscaldamento. Ventilazione. Termodinamica.

4) *Meccanica applicata alle macchine e macchinario*: Macchine termiche. Macchine idrauliche.

5) *Idraulica*: Nozioni generali. Acquedotti e fognature. Calcoli delle condotte d'acqua. Nozioni sul regime dei fiumi (piene, alluvioni).

6) *Nozioni generali di chimica industriale*. Combustibili. Sostanze infiammabili. Miscele e sostanze esplodenti. Gas nocivi.

7) *Elettrotecnica*: Principi generali di elettricità e magnetismo delle macchine elettriche. Impianti di distribuzione e di utilizzazione.

Le prove scritte o grafiche vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2), 5) e 7); la prova orale può cadere su tutto il programma.

(4744)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso pubblico a diciotto posti di vice ragioniere e vice segretario contabile in prova del Genio civile, indetto con decreto Ministeriale 14 giugno 1955.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Visto il decreto reale 30 maggio 1932, n. 680, che detta norme per il reclutamento e per le promozioni nei diversi gradi del personale dei computisti del Corpo del genio civile;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 14 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1955, registro n. 39, foglio n. 296, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a diciotto posti di vice ragioniere e vice segretario contabile in prova del Genio civile;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a diciotto posti di vice ragioniere e vice segretario contabile in prova del Genio civile, indetto con il decreto Ministeriale 14 giugno 1955, di cui alle premesse, è così composta:

Presidente:
Montarsolo dott. Mario, ispettore generale dell'A. C.

Membri:
Spanò dott. Guido, direttore di divisione;
Catasta dott. Fausto, direttore di divisione;
Settimy dott. Guido, ispettore capo della Ragioneria generale dello Stato;
Licata dott. ing. Giovanni, ingegnere capo del Genio civile.

Segretario:
Barile dott. Emilio, consigliere di 2ª classe.

Roma, addì 24 agosto 1956

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1956
Registro n. 39, foglio n. 126

(4746)

Diario delle prove scritte per il concorso pubblico a diciotto posti di vice ragioniere e vice segretario contabile in prova del Genio civile, indetto con decreto Ministeriale 14 giugno 1955.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Visto il decreto Ministeriale 14 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1955, registro n. 39, foglio n. 296, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a diciotto posti di vice ragioniere e vice segretario contabile in prova del Genio civile;

Ritenuta l'opportunità di fissare il diario delle prove scritte del concorso in parola;

Decreta:

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a diciotto posti di vice ragioniere e vice segretario contabile in prova del Genio civile avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, nei giorni 29, 30 e 31 ottobre 1956, alle ore 8,30.

Roma, addì 19 settembre 1956

Il Ministro: ROMITA

(4747)

PREFETTURA DI TORINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il decreto prefettizio n. 4232 in data 27 dicembre 1955, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1955;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 13 del precitato decreto Presidenziale n. 854, che modifica l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, per quanto riguarda la scelta del componente la commissione giudicatrice di cui alla lettera *c*);

Visto l'art. 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti il nominativo designato dal rettore dell'Università di Torino e le terne proposte dal competente organo di categoria e dai Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1955 è costituita come segue:

Presidente
De Marchi dott. Alberto, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Lombardo dott. Antonio, veterinario provinciale;
Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
Pacchioni prof. Giuseppe, docente in clinica medica veterinaria;
Rosenkrantz dott. Sergio, veterinario condotto.

Segretario:
Cordiano dott. Fausto.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Torino, addì 14 settembre 1956

Il prefetto: CAPPELLANI

(4621)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il proprio decreto n. 41539 Div. 3ª in data 1° settembre 1955, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento di tredici condotte mediche vacanti in provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1954;

Visto il proprio decreto n. 61218 Div. 3ª del 30 marzo 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 dell'11 maggio 1956, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso sopraindicato;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;

Visti gli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso indicato nelle premesse:

1. Magnanini Danilo . punti 54,6130 su 100
2. Colletti Alfredo » 53,7780 »
3. Micucci Bruno » 53,6050 »
4. Gentile Domenico » 53,0340 »
5. Zazziello Carmelo » 52,7400 »
6. Baldini Nicasio » 52,3550 »
7. Ciccone Nino » 52,0950 »
8. Pastorelli Olivo » 51,7570 »
9. Scarsella Alessio » 51,4320 »
10. Gatta Dotolino » 51,3970 »
11. Raglione Francesco » 51,2320 »
12. Marcelli Antonio » 51,0505 »
13. Stocchi Silvio » 50,9550 »
14. Conte Nunzio » 50,8310 »
15. Di Fonzo Celestino » 50,7020 »
16. Cesi Nello » 50,6000 »
17. Nusca Antonio, invalido di guerra » 50,4250 »
18. De Medicis Luigi » 50,3700 »
19. Pienabarca Giovanni » 50,2290 »
20. Mastrodicasa Vincenzo » 50,2020 »
21. Noè Domenico » 49,6970 »
22. D'Angelo Vincenzo » 49,6875 »
23. D'Amico Angelo » 49,6100 »
24. Marinetti Paolo » 49,5580 »
25. Rossi Adolfo » 49,5250 »
26. Polce Gastone » 49,4550 »
27. Di Luzio Osvaldo » 49,4170 »
28. Pampiglione Silvio » 49,3000 »
29. Amiconi Vincenzo » 49,1750 »
30. Salciccia Italo Gildo » 49,0270 »
31. Di Rocco Pietro, invalido per servizio » 49,0000 »
32. De Luca Vinicio » 48,9170 »
33. Ramolini Marcello » 48,7870 »
34. Capozzolo Angelo » 48,6700 »
35. Perrella Giuseppe » 48,6550 »
36. Marini Donato » 48,5800 »
37. Ambrosi Valentino » 48,5510 »
38. Milani Pietro » 48,4800 »
39. Del Rosso Nicola » 48,3700 »
40. Laganà Giuseppe » 48,2770 »
41. Formenti Franco » 48,2760 »
42. Moretti Graziano » 48,2570 »
43. Salvati Franco » 48,0650 »
44. La Gorga Nicola » 48,0600 »
45. Giuliano Camillo » 48,002 »
46. Di Maio Angelino » 48,0000 »
47. Giurazza Giacomo » 47,9500 »
48. Di Ponzio Francesco » 47,6940 »
49. Marchionni Antonio » 47,6920 »
50. Simonelli Arnaldo » 47,4850 »
51. La Banca Cosimo » 47,2620 »
52. Tucci Domenico » 46,9550 »
53. Iannucci Leandro » 46,8650 »
54. Lucatelli Pio » 46,7990 »
55. Lucantonio Giovanni punti 46,6990 su 100
56. Fullone Cosimo » 46,6800 »
57. Colucci Francesco » 46,4860 »
58. Monorchio Vincenzo » 46,4350 »
59. Di Michele Gino » 46,4320 »
60. D'Angelo Tullio » 46,1870 »
61. Cesta Giovanni Battista » 46,1850 »
62. Villani Sergio » 46,0000 »
63. Mariani Vincenzo » 45,6100 »
64. Simoni Alessandro » 45,4620 »
65. Di Leve Luigi » 45,3400 »
66. Urbani Latino » 45,0850 »
67. Conti Paolo » 45,0000 »
68. Modugno Emanuele » 44,6900 »
69. Di Michele Sebastiano » 44,5370 »
70. Di Vito Rocco » 44,3000 »
71. Lispi Domenico » 44,2870 »
72. Zarlenga Consalvo » 44,0000 »
73. Colafiore Francesco » 43,7250 »
74. Ambrosini Elio » 43,4000 »
75. Di Ponzio Angelantonio » 43,0125 »
76. Balla Mario » 42,7900 »
77. Cipollone Mario » 42,5520 »
78. Ardizzone Francesco » 42,2000 »
79. Azzolini Riccardo » 42,0000 »
80. Marti Antonio » 40,9920 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e a quello dei Comuni interessati.

L'Aquila, addì 30 agosto 1956

Il prefetto: PASSANNANTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il proprio decreto n. 33308 pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito degli idonei al concorso per tredici condotte mediche vacanti nella provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1954;

Visto l'ordine nel quale i concorrenti hanno espresso le proprie preferenze per le sedi poste a concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1116;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Decreta:

Ai medici sottoelencati, quali vincitori del concorso indicato nelle premesse, vengono assegnate le sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Magnanini Danilo: Civita D'Antino;
2) Colletti Alfredo: San Benedetto dei Marsi;
3) Micucci Bruno: Prezza;
4) Gentile Domenico: Molina Aterno;
5) Zazziello Carmelo: Villetta Barrea;
6) Baldini Nicasio: Ofena;
7) Ciccone Nino: Castel del Monte;
8) Pastorelli Olivo: Pereto;
9) Scarsella Alessio: Cappadocia;
10) Gatta Dotolino: Campo di Giove;
11) Raglione Francesco: Rocca di Botte;
12) Nusca Antonio: Capistrello (2ª condotta);
13) Di Rocco Pietro: Montereale (3ª condotta).

I sindaci dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

L'Aquila, addì 30 agosto 1956

Il prefetto: PASSANNANTI

(4622)

PREFETTURA DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il decreto prefettizio n. 4260 del 24 marzo 1949, relativo al bando di concorso a posti di condotta ostetrica, vacanti in Provincia al 30 novembre 1947;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice relativi allo svolgimento del concorso e riconosciutili regolari;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate al concorso indicato in premessa:

1. Prochilio Maria	punti	106,330	su 150
2. Milici Carmela	»	78,425	»
3. Primerano Gilda	»	74,880	»
4. Scali Maria	»	72,000	»
5. Comparato Vincenza	»	70,500	»
6. Ceraolo Carmela	»	68,455	»
7. Niosi Maria	»	64,460	»
8. Siligato Maria	»	59,130	»
9. Geraci Giovanna	»	57,240	»

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge e all'albo dei Comuni per otto giorni.

Messina, addì 1° settembre 1956

Il prefetto: RUSSO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il decreto prefettizio n. 4260 del 24 marzo 1949, relativo al bando di concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti al 30 novembre 1947;

Visto il decreto pari numero e data relativo alla graduatoria di merito delle candidate risultate idonee;

Ritenuto dover provvedere alla dichiarazione delle vincitrici dei posti messi a concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche, a fianco di ciascun nominativo segnate, le seguenti candidate:

1) Prochilio Maria: Milazzo (2ª condotta);
2) Milici Carmela: San Filippo del Mela;
3) Primerano Gilda: Galati Mamertino;
4) Scali Maria: Ucria;
5) Comparato Vincenza: Lipari Panarea;
6) Ceraolo Carmela: San Teodoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge nella *Gazzetta Ufficiale* e all'albo dei Comuni interessati.

Messina, addì 1° settembre 1956

Il prefetto: RUSSO

(4678)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso al posto di medico condotto vacante nella provincia di Reggio Emilia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Richiamato il proprio decreto pari numero in data 30 dicembre 1955, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami al posto di medico condotto del capoluogo di Castelnovo ne' Monti, unico vacante in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1955;

Esaminati i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con decreto prefettizio n. 46290 in data 4 maggio 1956, e riscontratane la legittimità;

Vista la graduatoria degli idonei formulata dalla Commissione stessa;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per lo svolgimento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Saccani dott. Ferruccio	punti	54,471	su 100
2. Cecchini dott. Mario	»	52,810	»
3. Paglia dott. Gino	»	52,173	»
4. Ferrari dott. Luigi Isonzo	»	50,613	»
5. Pascoli dott. Raffaele	»	50,217	»
6. Turina dott. Giovanni	»	49,453	»
7. Fantuzzi dott. Eros	»	48,693	»
8. Maccarini dott. Pier Andrea	»	48,475	»
9. Negri dott. Ernestino	»	44,730	»
10. Nizzoli dott. Adriano	»	42,120	»
11. Capanni dott. Enrichetta	»	39,361	»
12. Ferretti dott. Pietro	»	39,000	»
13. Di Leve dott. Luigi	»	36,420	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Castelnovo ne' Monti.

Reggio Emilia, addì 17 settembre 1956

Il prefetto: NICOSIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Richiamato il proprio decreto n. 46290, di data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso al posto di medico condotto del capoluogo di Castelnovo ne' Monti, vacante in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1955;

Visto l'art. 55 del regolamento per lo svolgimento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Saccani Ferruccio è dichiarato vincitore della prima condotta medica di Castelnovo ne' Monti (capoluogo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Castelnovo ne' Monti.

Reggio Emilia, addì 17 settembre 1956

Il prefetto: NICOSIA

(4625)

PREFETTURA DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 31341 del 20 giugno 1955, con il quale veniva bandito pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Lecce;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto prefettizio n. 31341 del 19 aprile 1956;

Riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso nelle premesse indicate:

1. Brandi Maddalena	punti	56,92	su 100
2. Quintana Maria Rosaria	»	54,47	»
3. Sciolti Assunta	»	52,27	»
4. Grassi Emilia	»	51,64	»
5. Merico Addolorata	»	51,38	»
6. Giaracuni Paola	»	50,80	»
7. Carrisi Carmela	»	50,53	»
8. Palumbo Tommasina	»	49,99	»

9. Bono Maria	punti	49,28	su 100
10. Schiattino Marina	»	48,81	»
11. Dragone Addolorata	»	48,33	»
12. Alessandri Rita	»	44,05	»
13. Cataldi Maria Teresa	»	43,97	»
14. Casciaro Lucia	»	43,50	»
15. Epifani Clara	»	43,21	»
16. Preite Maria	»	43,17	»
17. Paglialunga Luigia	»	42,37	»
18. De Lorenzo Rosa	»	42,34	»
19. Tunno Rosaria	»	40,64	»
20. Macrì Anna	»	40,21	»
21. Arachi Addolorata	»	39,07	»
22. Inguscio Antonia	»	38,76	»
23. Lubelli Lucia	»	38,00	»
24. Cataldi Carmela	»	37,45	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 10 settembre 1956

Il prefetto: D'ADDARIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Lecce, bandito con decreto prefettizio n. 31341 del 20 giugno 1955;

Viste le preferenze indicate per le varie sedi dalle candidate risultate idonee;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna indicate:

1) Brandi Maddalena: Matino;
2) Quintana M. Rosaria: Galatina (frazione Collemeto);
3) Sciolti Assunta: Surano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 10 settembre 1956

Il prefetto: D'ADDARIO

(4572)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto prefettizio n. 29076/3ª San. in data 20 luglio 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1953;

Visto il decreto n. 30832/3ª San. in data 20 luglio 1956, col quale sono stati dichiarati i vincitori delle condotte mediche di cui sopra;

Visto il decreto n. 34551/3ª San. in data 14 agosto 1954, col quale, a seguito di rinuncia dei concorrenti precedenti in graduatoria, i dottori Pilotti Giuseppe, Urso Rosario e Nobili Vincenzo, sono stati dichiarati vincitori, rispettivamente, delle condotte mediche di Alfiano Natta-Ponzone (Cimaferle Toleto Piancastagna) e di Cartosio-Malvicino;

Constatato che i sanitari suddetti hanno rinunciato alle predette condotte mediche;

Ravvisata, conseguentemente, la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori delle condotte stesse dei candidati che seguono in graduatoria, tenuto conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate

1) Nobili dott. Vincenzo: Alfiano Natta;
2) Reposi dott. Giovanni: Cartosio-Malvicino;
3) Ermini dott. Giovanni: Ponzone (Cimaferle-Toleto-Piancastagna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 10 settembre 1956

Il prefetto: ADAMI

(4626)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.